



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MASSA CARRARA

Palazzo di Giustizia - Piazza A. De Gasperi, 1 - 54100 Massa
Tel. 058541552 - Fax 058541729

DOVERI DEONTOLOGICI e **COMPITI del CURATORE SPECIALE del MINORE**

In virtù dell'importanza e rilevanza della figura del curatore speciale, della delicatezza del suo ruolo di rappresentante processuale e, in alcuni casi, sostanziale del minore, l'avvocato, a tal fine nominato, deve rispettare i doveri deontologici e assolvere i compiti, come di seguito indicati:

1. PRINCIPI GENERALI

Il curatore speciale del minore deve sempre rispettare i principi generali che costituiscono gli imprescindibili canoni deontologici contenuti negli artt. 9 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), 14 (dovere di competenza), 15 (dovere di aggiornamento professionale e formazione continua), e 19 (doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forensi) del Codice Deontologico Forense.

2. FORMAZIONE CONTINUA del CURATORE

Il curatore speciale del minore deve curare la propria competenza professionale attraverso l'acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, adeguata e avere un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto delle relazioni familiari e dei minorenni.

3. AUTONOMIA del CURATORE

Il curatore speciale del minore deve operare in perfetta autonomia, ispirandosi al principio di minima offensività per la persona di minore età, rispetto ai tempi ed ai contenuti del procedimento, e svolgere il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore e nel rispetto anche dei diritti garantiti allo stesso dalle Convenzioni internazionali e dalla Costituzione.

4. INCOMPATIBILITA'

Il curatore speciale del minore ha il dovere di evitare incompatibilità, nel rispetto dell'art. 24 del Codice Deontologico Forense, e ha, inoltre, l'obbligo di astenersi dall'assumere l'incarico ove abbia assistito in altre controversie, anche con oggetto diverso, le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Le stesse disposizioni si applicano agli avvocati che siano membri di associazioni professionali o che esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in maniera non occasionale

5. DICHIARAZIONE di ACCETTAZIONE

L'avvocato che accetti la nomina a curatore speciale avrà cura - anche in conformità alle disposizioni del Codice Deontologico Europeo, art. 3.1.3 - di accettare l'incarico se in grado di assolverlo tempestivamente dichiarando, ove necessario, l'insussistenza dei motivi di incompatibilità di cui all'art. 38-ter disp. att. c.c..

6. PRINCIPIO di LEALTA' e CORRETTEZZA

Il curatore speciale del minore deve intrattenere rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione con tutti gli altri soggetti e con i professionisti che, a vario titolo, si occupano delle persone di minore età, che rappresenta e assiste.

Nel suo duplice ruolo di rappresentante processuale del minore e di difensore tecnico dello stesso, deve mantenere comportamenti leali e corretti, rispettosi del dovere di colleganza, con gli avvocati che rappresentano i genitori e le eventuali altre parti.

I contatti con genitori, parenti e parti private dovranno sempre avvenire per il tramite dei rispettivi difensori, se nominati, in ossequio alle norme deontologiche.

7. COSTITUZIONE in GIUDIZIO

Il curatore speciale del minore si costituisce tempestivamente in giudizio, curando con diligenza e puntualità l'adempimento di tutti gli incombeni processuali; partecipa alle udienze, promuovendo l'effettività del contraddittorio.

8. COLLOQUI col MINORE

Il curatore speciale del minore deve adoperarsi affinché i colloqui/incontri con il proprio assistito avvengano con le modalità più confacenti all'interesse del medesimo, tenuto conto dell'età e delle condizioni psicofisiche, anche avvalendosi della collaborazione del terapeuta, dei servizi sociali, dell'eventuale tutore e delle altre figure significative.

9. ASCOLTO del MINORE

Il curatore speciale del minore, se autorizzato dal Giudice ex art. 473-bis.5 c.p.c., partecipa all'ascolto del minore in sede processuale, sensibilizza e sollecita le Parti affinché la sua audizione non sia condizionata dalla condotta dei genitori prima e durante l'incombente e si attiva affinché sia garantito alla persona di minore età di esprimersi liberamente.

10. DOVERE di RISERVATEZZA

Nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza, il curatore dovrà garantire l'anonimato del proprio assistito e astenersi dal comunicare con ogni mezzo informazioni relative al procedimento, salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 3 luglio 2025